



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

*** * ***

Parere n. 240 del 6 aprile 2022

Progetto:	<p><i>Variante ex Art. 169 Dlgs n. 163/2006</i></p> <p>Asse ferroviario Monaco - Verona - Galleria di Base del Brennero - Lotto di costruzione "Mules 2-3". Esecuzione di operazioni di recupero R10 di fanghi derivanti dall'operazione di lavaggio inerti con successiva allocazione presso il deposito di Hinterrigger</p> <p>ID_VIP 8114</p>
Proponente:	Società Galleria di Base del Brennero

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento delle procedure di VIA Speciale, e in particolare:

- la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*”;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e s.m.i. ed in particolare il Capo IV, Sezione II che “*disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997*”;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e, in particolare, l’art. 216 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”, comma 27;
- il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”;

PREMESSO che:

- La Società Galleria di Base del Brennero – Brenner basi Tunnel BBT in data 10/02/2022 con nota prot. 46047A ha presentato istanza di avvio della procedura di verifica di variante ai sensi dell’ art. 169, c. 4 del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per quanto applicabile all’art. 216, c. 27, del D.Lgs. 50/2016, per l’ intervento, “*Progetto esecutivo Galleria di Base del Brennero*.”

Lotto di costruzione "Mules 2-3". Esecuzione di operazioni di recupero R10 di fanghi derivanti dall'operazione di lavaggio inerti con successiva allocazione presso il deposito di Hinterrigger;

- la domanda è stata acquisita dalla Ex Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale Valutazioni Ambientali (d'ora innanzi Divisione) con prot. MiTE-24866 del 28/02/2022;
- con nota prot. MiTE-28177 del 7/03/2022 la Divisione ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai fini dei compiti istruttori di competenza di codesta Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione), in ordine alla verifica se la proposta di variante comporta sostanziali modifiche sotto il profilo ambientale rispetto al progetto approvato e tali da ritenersi da assoggettare alla procedura di VIA ed ha comunicato la pubblicazione della documentazione sul sito internet istituzionale;
- con la medesima nota prot. MiTE-28177 del 7/03/2022 è stata formalizzata l'assegnazione al Gruppo Istruttore 1 – Opere PNRR e lineari dell'istruttoria in oggetto;

RILEVATO che per il progetto in questione, da un punto di vista amministrativo:

- con Parere della Commissione Speciale di Valutazione dell'Impatto Ambientale (CSVIA) dell'1 giugno 2004 è stato espresso "*parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto preliminare "Potenziamento asse ferroviario Monaco – Verona – Galleria dei Base Brennero"* condizionato all'ottemperanza di n. 34 prescrizioni e 5 raccomandazioni;
- con la delibera CIPE n. 89/2004 del 20 dicembre 2004, "*Legge obiettivo: 1 Programma delle infrastrutture strategiche*" e s.m.i., ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, è stato approvato il progetto preliminare "*Potenziamento Asse ferroviario Monaco - Verona - Galleria di base del Brennero*" ;
- con la delibera CIPE n. 71/2009 del 31 luglio 2009, "*Programma delle Infrastrutture strategiche (legge 443/2001). Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona: galleria di base del Brennero (CUP I41j05000020005). Approvazione Progetto definitivo*" e s.m.i., ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, è stato approvato il progetto definitivo; tale approvazione è avvenuta anche sulla base del parere della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n.80 del 31/07/2008;
- con Deliberazione n. 346 del 24.03.2015 la Giunta provinciale di Bolzano ha approvato il progetto esecutivo delle gallerie principali – lotto Mules 2 e 3.
- con Parere n. 2711 del 20 aprile 2018 avente ad oggetto la verifica ai sensi dell'art. 185 cc. 6 e 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al fine di accertare il recepimento delle prescrizioni contenute nella Delibera CIPE n. 71/2009 del 31 luglio 2009 e la corretta esecuzione del progetto esecutivo "*Asse ferroviario Monaco-Verona - Galleria di Base del Brennero. Lotto di costruzione "Mules 2-3"*", la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha ritenuto la sussistenza di "*sostanziale coerenza del Progetto Esecutivo con il Progetto Definitivo approvato con la delibera CIPE n. 71/2009 del 31 luglio 2009*" e il recepimento delle prescrizioni;
- con Decreto Direttoriale - Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - DEC-211 del 7.05.2018, è stata determinata la positiva conclusione delle attività di verifica e controllo nell'ambito della procedura di Verifica di Attuazione – Fase I, svolta ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, del D. Lgs. 163/2006, per il Progetto Esecutivo "*Asse ferroviario Monaco-Verona - Galleria di Base del Brennero. Lotto di costruzione*

"Mules 2-3", presentato dalla Società Galleria di Base del Brennero BBT-SE, sussistendo "una sostanziale coerenza del Progetto Esecutivo Galleria di Base del Brennero. Lotto di costruzione "Mules 2-3" nel rispetto delle prescrizioni della Delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 346 del 24/03/2015 e che le prescrizioni di cui alla Delibera CIPE n. 71/2009, per quanto di competenza del MATTM e limitatamente a quello attinenti al progetto in questione, sono risultate ottemperate.

RILEVATO inoltre che:

- Con Deliberazione 637 del 20/07/2021, la Giunta della Provincia Autonoma Di Bolzano - Alto Adige ha approvato la realizzazione di un impianto di lavaggio inerti presso l'Area Operativa di Hinterrigger, previo parere favorevole del comitato ambientale n. 9/2021 del 16/06/2021.
- Con Deliberazione 1047 del 7/12/2021, la Giunta della Provincia Autonoma Di Bolzano - Alto Adige ha approvato l'uso del rifiuto derivante dall'operazione di lavaggio inerti, con successiva allocazione dei fanghi prodotti presso il deposito di Hinterrigger, previo parere favorevole del comitato ambientale n. 16/2021 del 17/11/2021.
- L'Ufficio Gestione Rifiuti – Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima della Provincia Autonoma Di Bolzano - Alto Adige, con autorizzazione n. 5467 del 14/12/2021 ha autorizzato il RECUPERO (R10) di:

Codice di rifiuto: 010412

Tipologia di rifiuto: sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

Quantità: 50.000 t/anno

Punto 12.7 D.M. 5.2.1998

fino al 21/12/2024

Luogo di recupero: Galleria di Base del Brennero – lotto "Mules 2-3" – Deposito "Hinterrigger".

prescrivendo che

- Il recupero degli sterili dovrà avvenire come descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda, la quale costituisce parte integrante della autorizzazione;
- Gli sterili da recuperare dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalla deliberazione della Giunta provinciale 9 febbraio 2021, n. 102 (rispetto dei limiti della tab. 1, colonna A, dell'allegato 1) nonché dal punto 12.7 dell'allegato 1, suballegato 1 del d.m. 5 febbraio 1998 (test di cessione – eluato entro i limiti di cui all'allegato 3).

oltre a obblighi in tema di registrazione di carico e scarico e di trasmissione del M.U.D.

Il progetto della "Galleria di Base del Brennero", così come approvato, prevede il deposito definitivo delle terre e rocce di scavo, estratte nel corso dei lavori, presso l'area operativa di Hinterrigger nell'ambito del lotto Mules 2 e 3.


Il lotto costruttivo Mules 2 - 3 costituisce la principale parte del tracciato BBT sul versante italiano; in particolare è compreso tra il confine di Stato, a nord (km 32.0+88 canna est) e il lotto adiacente "Sotto attraversamento dell'Isarco", a sud (km 54.0+15 canna est).

Presso l'area di Hinterrigger, come da progetto approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 637 del 20/07/2021, è stato recentemente realizzato un impianto di trattamento acque da lavaggio inerti, a carattere provvisorio e finalizzato alle esigenze operative del cantiere.


Attualmente, è intenzione del Consorzio BTC Brennero Tunnel Construction Scarl svolgere operazioni di recupero R10 "trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia" per il rifiuto, codice CER 01.04.12 "sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01.04.07 e 01.04.11", derivante dall'operazione di lavaggio inerti, con successiva allocazione dei fanghi prodotti presso il deposito di Hinterrigger.

Il Proponente presenta pertanto progetto di variante per l'esecuzione di operazioni di recupero R10 di cui sopra.

La relazione presentata descrive le modalità con cui il Proponente prevede di gestire i materiali (pannelli ottenuti da filtropressatura), prodotti presso l'Area Operativa di Hinterrigger, nel territorio del Comune di Varna (BZ) e derivanti dalla chiariflocculazione delle acque di lavaggio dei materiali di scavo, destinati alla produzione di inerti per calcestruzzo.



Planimetria generale deposito materiale di Hinterringer – fase di cantiere (da PE approvato con localizzazione deposito R10 in arancio)



Planimetria generale deposito materiale di Hinterringer – sistemazione finale (da PE approvato)

Il Progetto Esecutivo del lotto costruttivo Mules 2 - 3 prevede che la produzione dei calcestruzzi necessari al completamento dell'Opera, avvenga mediante l'utilizzo del materiale estratto nello scavo delle gallerie previste dal Progetto.

Come previsto nel Progetto Esecutivo, il materiale scavato viene classificato sulla base delle sue qualità/proprietà; in particolare il materiale classificato come "classe di utilizzo tipo A" è un materiale di alta qualità, idoneo per la produzione di inerti per calcestruzzo. Per gli altri materiali di scavo, definiti come "classe di utilizzo tipo B" o "classe di utilizzo tipo C", il Progetto

Esecutivo ne prevede altri impieghi. La differenziazione delle classi si basa principalmente sulla litologia del materiale scavato, estratto dalle diverse formazioni geologiche, molto complesse ed articolate, che compongono la parte centrale delle Alpi orientali attraversate dalla Galleria di Base del Brennero che si sviluppa per 55 km.

La "classe di utilizzo tipo A" nella parte iniziale degli scavi è essenzialmente composta da materiale granitico, mentre nella parte centrale delle gallerie a tale litologia è subentrato lo gneiss.

Il Proponente riporta che tale materiale è stato oggetto di approfondimenti tecnici/di laboratorio presso l'Istituto Meccanica dei Materiali, in Svizzera, i cui risultati, trasmessi in allegato alla relazione di variante, hanno confermato l'idoneità dello stesso per il confezionamento del calcestruzzo.

L'utilizzo di tale litologia per la produzione di inerti destinati al confezionamento di calcestruzzo, sia per la realizzazione dei conci per TBM che per i getti di rivestimento definitivo in galleria, è altresì previsto nel Progetto Esecutivo e tale litologia rientra nei quantitativi considerati disponibili dal Progetto Esecutivo per tale attività. Le prove di verifica eseguite, propedeutiche all'impiego dello gneiss nel ciclo produttivo, hanno tuttavia evidenziato l'esigenza di eseguire un lavaggio sui materiali di marino, attività questa non prevista, ma necessaria alla rimozione del materiale più fino, non idoneo al confezionamento del calcestruzzo. In particolare, l'analisi granulometrica per setacciatura, eseguita dall'Istituto tecnologia materiali edili Alto Adige, ed allegata, ha individuato una frazione passante al setaccio 0,063 pari al 8,9% del campione analizzato; per tale frazione, non idonea per il confezionamento di calcestruzzo, è quindi necessario procedere alla sua rimozione prima delle successive fasi di frantumazione secondaria dell'inerte.

Per tale ragione si rende necessario provvedere alla realizzazione, presso l'Area Operativa di Hinterrigger, di un impianto per il lavaggio degli inerti.

Le acque di lavaggio, successivamente al loro impiego presso l'impianto di lavaggio, vengono trattate presso un impianto di chiariflocculazione, in cui le acque subiscono una sedimentazione favorita dall'utilizzo di un flocculante poli-elettrolita organico anionico, che provoca l'aggregazione delle particelle fini così da consentire la loro precipitazione all'interno della vasca di chiari-flocculazione; il fango raccolto sul fondo viene quindi prelevato a mezzo di una pompa di estrazione fanghi ed avviato ad un serbatoio di accumulo ed omogeneizzazione, per essere poi sottoposto a filtropressatura con la produzione di "mattonelle" di fango pressato.

Il progetto dell'impianto è stato approvato dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, con Deliberazione della Giunta Provinciale n°637 del 20 luglio 2021.

Le attività di lavaggio del materiale proveniente dagli scavi delle gallerie del lotto Mules 2-3, hanno come residuo finale una frazione a granulometria fine, derivante dalle operazioni di filtropressatura del materiale, a seguito del processo di chiari-flocculazione e pressatura; tale materiale viene classificato come rifiuto con codice CER 01.04.12 "Sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura dei materiali diversi da quelli di cui alle voci 01.04.07* e 01.04.11".

L'attribuzione della qualifica di rifiuto per tale materiale residuo deriva dal fatto che lo stesso proviene da lavorazioni esterne al ciclo produttivo della mera estrazione e del connesso lavaggio, subendo il trattamento con prodotti flocculanti, per l'attivazione di una reazione chimica destinata a favorire la sedimentazione.

Al fine di favorire il recupero dei rifiuti prodotti (Dlgs 152/06 e s.m.i, art. 179), tale materiale residuo potrà essere gestito nell'ambito delle procedure semplificate così come previsto dal DM 5/02/98 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero".

Il codice CER 01.04.12 è previsto nell'Allegato 1 Sub allegato 1 al punto 12.7 della norma, con definizione tipologica "fanghi costituiti da inerti"; sempre la norma individua come provenienza del rifiuto la "chiarificazione o decantazione naturale di acque di lavaggio di inerti; attività estrattive". I rifiuti così prodotti possono essere utilizzati con operazione "R10 – trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia" per l'attuazione di recuperi ambientali, previo svolgimento del test di cessione previsto dal DM 5/02/98 stesso.

Ai sensi dell'articolo 5 del sopra citato DM che l'utilizzo dei rifiuti, nelle attività di recupero in procedura semplificata, è attuabile a condizione che siano rispettate alcune condizioni che sono qui analizzate per il caso in esame:

a) I rifiuti siano non pericolosi

La natura del rifiuto e la sua modalità di produzione, proveniente dal lavaggio/pressatura del materiale di scavo delle gallerie, non prevedono cicli produttivi con utilizzo di materiali pericolosi.

In relazione all'utilizzo di prodotti per favorire la flocculazione/sedimentazione dei fanghi, ai sensi del parere ISPRA, n°33189 del 07/10/11, "un rifiuto è classificato pericoloso se contiene acrilamide in concentrazione superiore allo 0,1%".

Per l'attuazione delle procedure semplificate, si utilizzeranno flocculanti con contenuto di acrilamide minore dello 0,1% già nel prodotto vergine. In particolare, è stato indicato il prodotto Superfloc A, del quale è stata allegata la scheda di sicurezza; il Proponente prevede che, in alternativa, potrà essere utilizzato un prodotto con analoghe caratteristiche.

La relazione sul lavaggio del materiale di scavo indica una percentuale di utilizzo del prodotto pari a circa 4-5 g/mc; ipotizzando un peso di 1.400.000 g/m³ si ottiene una percentuale di prodotto pari a circa lo 0.0004% (valore inferiore al limite massimo indicato dall'ISPRA).

Sono previste analisi di laboratorio su lotti omogeni di circa 1.500 mc, volte ad accertare tale parametro nell'ambito delle analisi previste per la caratterizzazione della non pericolosità del rifiuto.

b) Sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente

Il Proponente sta presentando apposito progetto a questa Commissione per gli aspetti inerenti la VIA.

Come sopra riportato, l'Ufficio Gestione Rifiuti – Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, ha già autorizzato il progetto in esame per RECUPERO (R10) per 50.000 t/anno di sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11.

c) Sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b)

Il Proponente specifica la verifica / applicabilità dei diversi punti di cui agli allegati 1, 2 e 3 del DM 5/02/98. I diversi criteri risultano rispettati dal presente progetto.

d) Sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

Il rifiuto prodotto dalle attività di lavaggio delle terre e rocce da scavo estratte dalle gallerie di linea previste nel Lotto Mules 2-3, e che si propone di depositare presso le aree di Hinterrigger, è costituito dalla frazione a granulometria fine (<0,063 mm). La natura del materiale è analoga a quella costituente il deposito progettualmente previsto per il sito di Hinterrigger. Tale punto risulta già valutato nell'ambito delle procedure di approvazione del Progetto Esecutivo redatto

da BBT-SE per quanto attiene la tipologia di frazione geologica derivante dal solo lavaggio degli inerti, costituita in questo caso dalla frazione fine del materiale proveniente dallo scavo dalle gallerie; in relazione alle attività di flocculazione a mezzo di additivi ed alle caratteristiche chimiche da ciò derivate, le stesse verranno accertate dalle analisi di laboratorio descritte nella presente relazione.

d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

Nel Progetto Esecutivo approvato, il sito di Hinterrigger è individuato come “sito ad uso verde pubblico, privato e residenziale” con limiti analitici da verificare in conformità alla colonna A della tabella 1 “concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti”. Per la verifica del rispetto di tali limiti, in conformità al DPG n°102 del 09/02/2021, verranno eseguite prove di laboratorio, su lotti omogenei di circa 1.500 m³, per la ricerca dei seguenti analiti: As, Cd, Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, Cr tot., Cr VI, amianto, BTEX, idrocarburi leggeri, idrocarburi pesanti, IPA, nitrobenzeni. Tali analiti coincidono con quanto già previsto dal Progetto Esecutivo di BBT-SE, elaborato 51012 “Piano sulla gestione e l'utilizzo dei materiali di scavo”.

Il progetto presentato prevede pertanto che il rifiuto CER 01.04.12, derivante dalle operazioni di lavaggio, con impiego di flocculanti, del materiale proveniente dallo scavo delle gallerie di linea da impiegare per il confezionamento del calcestruzzo, sia messo a dimora presso il sito di Hinterrigger nell'ambito di una operazione semplificata di recupero con operazione “R10”; le attività di produzione iniziale e deposito finale del rifiuto, verranno registrate su un apposito Registro di Carico e Scarico, vidimato secondo la normativa vigente, destinato unicamente alla tracciabilità di tale gestione.

In sintesi, la gestione prevista dal progetto è la seguente:

1. Produzione del rifiuto CER 01.04.12 dalla filtropressa dell'impianto lavaggio del materiale di scavo;
2. Registrazione del rifiuto come carico, sul Registro di Carico e Scarico;
3. Caratterizzazione del rifiuto, con analisi di cui ai seguenti punti 4, 5 e 6 , per lotti omogenei di circa 1.500 mc;
4. Svolgimento delle analisi volte a definire la non pericolosità del rifiuto (cfr. analiti All. 4 relazione presentata);
5. Svolgimento di analisi sul tal quale ai sensi del DPG n°102 del 09/02/2021, (analiti: As, Cd, Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, Cr tot., Cr VI, amianto, BTEX, idrocarburi leggeri, idrocarburi pesanti, IPA, nitrobenzeni);
6. Svolgimento di analisi test di cessione secondo le modalità ed analiti previsti nel DM 05.02.98 e smi, Allegato 3;
7. All'evidenza del rispetto di tali limiti, deposito del rifiuto caratterizzato nell'area autorizzata di Hinterrigger;
8. Registrazione del rifiuto come scarico, sul Registro di Carico e Scarico;
9. Rilievo topografico, a cadenza mensile, dell'area di deposito “R10” per monitorare l'avanzamento del deposito.

La principale variazione introdotta consiste essenzialmente nella messa a dimora nelle aree del deposito di Hinterrigger, oltre al materiale di scavo della galleria, anche dei fanghi derivanti dal lavaggio dello stesso materiale di scavo, e quindi della frazione più fine dello stesso, eseguito al fine di ottimizzare il riutilizzo del materiale di scavo come inerte da calcestruzzo.

Le variazioni introdotte rispetto al PE approvato hanno lo scopo di ridurre gli impatti dovuti alle lunghe percorrenze su strada connesse allo smaltimento dei fanghi prodotti presso il cantiere ed al miglioramento della sostenibilità del progetto, aumentando il recupero dei rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere stesso.

Il Proponente dichiara che le proposte migliorative progettuali non comportano sostanziali modifiche, non richiedono l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi e non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo.

Inoltre, le variazioni apportate:

- non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo: a tal proposito si evidenzia che le proposte migliorative non modificano la localizzazione originaria delle opere previste nel progetto definitivo approvato né alterano i parametri urbanistici. Gli interventi previsti coincidono con quanto originariamente previsto nel progetto definitivo approvato;
- non comportano sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato: le variazioni introdotte non mutano la natura delle opere, ma perseguono gli obiettivi prefissati di mitigazione dell'impatto dovuto al trasporto di rifiuti all'esterno del cantiere e dell'ottimizzazione del riutilizzo degli stessi, ove possibile, nell'ambito del cantiere, migliorandone la sostenibilità ambientale.

Alla luce di quanto illustrato dal Proponente, si può confermare che le proposte operazioni di recupero R10 del rifiuto CER 01.04.12 presso le aree del deposito di Hinterrigger, oltre che presentare l'assenza di impatti negativi e significativi o variazioni delle opere in progetto, non hanno carattere di sostanzialità, né costituiscono modifica che possa incidere sulle valutazioni formulate in sede di approvazione degli interventi e di valutazione di impatto ambientale degli stessi.

Si ritiene altresì che tali operazioni, che saranno sottoposte ai controlli operativi illustrati per monitorarne la compatibilità ambientale nel tempo, possano portare a benefici ambientali in termini di riduzione di trasporti su gomma e di recupero di rifiuti all'interno del cantiere.

La sistemazione finale dell'area rimane invariata rispetto a quanto oggetto di compatibilità ambientale.

Non si rilevano modificazioni sostanziali rispetto alle valutazioni ambientali di cui alle Delibere CIPE n. 89/2004 del 20 dicembre 2004 e n. 71/2009 del 31 luglio 2009 con le quali sono stati approvati progetto preliminare e progetto definitivo, rispettivamente. Al contrario si rileva una riduzione di impatto legato al minor traffico su strada per lo smaltimento dei fanghi che, al contrario, non lasceranno l'area di cantiere complessiva ed un miglioramento nel riutilizzo del materiale.

Il Proponente dichiara che la variante non assume rilievo localizzativo (D.L.vo n.163/2006, art.169, comma 3). Si conferma tale affermazione.

Il Proponente dichiara inoltre che le variazioni proposte non richiedono l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi: per quanto attiene i costi previsti per la realizzazione delle opere proposte, non sono necessari nuovi finanziamenti a carico di fondi, che rimangono invariati rispetto a quanto individuato in sede di approvazione del progetto definitivo. Si prende atto di quanto dichiarato

Si è infine verificato che le modifiche oggetto di variante risultano rispettose delle prescrizioni impartite in sede di progetto definitivo dal CIPE.

Vista la Deliberazione 637 del 20/07/2021, con la quale la Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige ha approvato la realizzazione di un impianto di lavaggio inerti presso l'Area Operativa di Hinterrigger, previo parere favorevole del comitato ambientale n. 9/2021 del 16/06/2021.

Vista la Deliberazione 1047 del 7/12/2021, con la quale la Giunta della Provincia Autonoma Di Bolzano - Alto Adige ha approvato l'uso del rifiuto derivante dall'operazione di lavaggio inerti, con successiva allocazione dei fanghi prodotti presso il deposito di Hinterrigger, previo parere favorevole del comitato ambientale n. 16/2021 del 17/11/2021.

Vista l'autorizzazione n. 5467 del 14/12/2021, IL'Ufficio Gestione Rifiuti – Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima della Provincia Autonoma Di Bolzano - Alto Adige, con ciò è stato autorizzato il RECUPERO (R10) di cui trattasi con condizioni che qui si confermano.

ESAMINATA E VALUTATA tutta la documentazione tecnica trasmessa dal Proponente ai fini della Verifica di Varianti con le note di cui in premessa,

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della documentazione acquisita per la verifica varianti, ai sensi del comma 4 art. 169 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per quanto applicabile all'articolo 216, c. 27 del D.Lgs. 50/2016, del progetto di variante "*Asse ferroviario Monaco - Verona - Galleria di Base del Brennero - Lotto di costruzione "Mules 2-3". Esecuzione di operazioni di recupero R10 di fanghi derivanti dall'operazione di lavaggio inerti con successiva allocazione presso il deposito di Hinterrigger*" così come disposto dalla Divisione;
- nella verifica si tiene conto dei pareri precedentemente esitati di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.

La variante non assume rilievo localizzativo (D.L.vo n.163/2006, art.169, comma 3).

Le modifiche oggetto di variante risultano rispettose delle prescrizioni impartite in sede di progetto definitivo con delibera CIPE.

Le variazioni proposte non modificano l'assetto ambientale definito nella fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera ed esecutivo del lotto, né incidono su alcuna delle componenti ambientali considerate e coinvolte.

Esaminate e verificate le documentazioni progettuali si conclude quindi che, per quanto riguarda le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 169 del D.Lgs.n.163/2006, varianti progettuali proposte non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo, non comportano sostanziali modificazioni rispetto al progetto precedentemente approvato, e non richiedono l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'art. 169, comma 4, del D. Lgs. 163/2006

che, **per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza**, sussistono le condizioni di cui al comma 3, dello stesso sopracitato art.169, perché la proposta di Variante relativa al progetto "*Asse ferroviario Monaco - Verona - Galleria di Base del Brennero - Lotto di costruzione "Mules 2-3".* relativa a "*Esecuzione di operazioni di recupero R10 di fanghi derivanti dall'operazione di lavaggio inerti con successiva allocazione presso il deposito di Hinterrigger*", sia approvata direttamente dal Soggetto Aggiudicatore.

Il Presidente della Commissione

Cons. Massimiliano Atelli